



Azienda Speciale
SERVIZI COMUNALI
Piazza Vittorio Emanuele II n. 25
26866 SANT'ANGELO LODIGIANO (LO)
Tel 0371 90312- Fax 0371 210568
COD. FISC. E P. IVA 11669330158

Sant'Angelo Lodigiano 30/06/2023

Determina del direttore generale n. 1 del 30/06/2023 ai sensi dell'art. 18 comma 3 lett. b), e) p) dello Statuto.

Oggetto: Affidamento del servizio di trasporto disabili verso i centri per il periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2025

Il Direttore e RUP dell'Azienda Speciale Servizi Comunali

Premesso che

-l'art. 114 del D. Lgs n. 267/2000 consente agli enti pubblici di affidare direttamente la gestione di servizi pubblici alle aziende speciali prevedendo che la regolazione dei rapporti tra ente pubblico e soggetto gestore avvenga mediante contratti di servizio;

-tra il Comune di Sant'Angelo Lodigiano e l'Azienda Speciale di Servizi Comunali è in vigore un Contratto di Servizio approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 21/2017 e con DCC n. 35 del 27.07.2007 dall'Amministrazione Comunale, che disciplina e regola i rapporti tra i due enti nell'ambito di una serie di servizi che possono essere affidati all'Azienda Speciale, tra i quali rientra il servizio di trasporto di persone con disabilità nel tragitto tra le loro dimore e i centri specialistici che frequentano sul territorio e relativo rientro;



- tra il Comune di Sant'Angelo Lodigiano e l'Azienda Speciale di Servizi Comunali è stato sottoscritto altresì in data 27.12.2022 un *“Protocollo di intesa per l’attuazione di servizi a rilevanza sociale”*, attuativo del predetto contratto di servizi, che disciplina al paragrafo 5 il servizio del trasporto dei disabili verso i centri specialistici;
- l’art. 3 dello Statuto prevede al comma 1 che *“L’azienda ha lo scopo di organizzare, pianificare e garantire i servizi socio assistenziali, sanitari, scolastici, educativi, culturali e ricreativi a favore della comunità di Sant’Angelo Lodigiano al fine di garantire la piena dignità delle persone nel rispetto ed in attuazione della Costituzione, delle leggi statali e delle normative italiane, della Regione Lombardia ed internazionali”* e al comma 3 che *“Nell’ambito di un giusto equilibrio tra pubblico e privato, l’azienda speciale dovrà essere di stimolo al miglioramento complessivo dei servizi socio assistenziali, sanitari, scolastici educativi, culturali e ricreativi”*
- l’art. 4 dello Statuto vigente prevede al comma 1 lett. b) che l’Azienda provveda a *“organizzazione, pianificazione ed erogazione dei servizi socio assistenziali, sanitari, scolastici, educativi, culturali”*, al comma 4 che *“La gestione dei servizi conferiti dal Comune di Sant’Angelo avviene nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni dell’amministrazione concedente”* e al comma 5 che *“In esecuzione dell’indicazione e degli indirizzi del comune di Sant’Angelo Lodigiano, la gestione potrà avvenire direttamente o tramite soggetti terzi idonei e che garantiscano i necessari requisiti di professionalità e capacità”*.



-l'art. 18 comma 3 lett. b), e), p) dello Statuto Aziendale che attribuiscono al Direttore, rispettivamente, il compito di (i) adottare la determinazione a contrarre individuando le procedure ed indire la relativa gara, a seguito della deliberazione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente, (ii) esercitare tutte le attribuzioni conferitegli dal presente statuto, dai regolamenti aziendali e dai provvedimenti del Consiglio di amministrazione e (iii) compiere tutti gli atti necessari a garantire il corretto e funzionale esercizio dell'Azienda;

Considerato che

Con precedente delibera n. 31 del 2020, del C.d.A. del 21/12/2020, il servizio di trasporto disabili nel tragitto verso i centri specialistici ubicati nel territorio dagli stessi frequentati e relativo rientro alle rispettive dimore era stato affidato alla Società Cooperativa L'Alveare;

Tale servizio di trasporto dei disabili presso i centri specialistici ubicati nel territorio è giunto in scadenza alla data del 30/06/2023;

Si rende necessario procedere con urgenza al rinnovo del predetto servizio al fine di evitare l'interruzione dello stesso, in attuazione dei medesimi principi già approvati con la predetta delibera del C.d.A. sul medesimo servizio;

Le effettuate indagini e ricerche sul mercato non hanno consentito di reperire operatori sul territorio interessati allo svolgimento del servizio e alla presentazione di un'offerta;



La Società Cooperativa L'Alveare ha manifestato la disponibilità a rinnovare il servizio e presentato in data 14/06/2023 un preventivo per il rinnovo pari ad € 35.400,00 oltre Iva al 10% per un periodo di 30 mesi;

-l'art. 49 del D. Lgs. 36/2023, in vigore dal 01/07/2023, prevede al comma 4 che *"In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto"*;

- con riguardo ai servizi individuati dall'allegato XIV allegato alla direttiva 2014/24 del Parlamento Europeo del 26 febbraio 2014 , tra i quali rientra il servizio di trasporto dei soggetti disabili, l'art. 128 del D. Lgs. 36/2023, prevede al comma 3 che *"L'affidamento deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti"* e al comma 8 che *"Per l'affidamento e l'esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), si applicano i principi e i criteri di cui al comma 3 del presente articolo"* e il citato art. 14 comma 1 lett. d) prevede che siano considerati sotto soglia i servizi sotto i 140.000 euro di importo;

- in merito a tali disposizioni la Relazione Illustrativa del Consiglio di Stato del 7 settembre 2022 di accompagnamento del D. Lgs.



36/2023 ha osservato che *“in tal modo si è inteso recepire le diffuse istanze degli operatori del settore, con particolare riferimento alla obiettiva criticità dell’attuazione, nei settori in questione, del principio di rotazione”*;

- già nel vigore del precedente codice degli appalti, D. Lgs. 50/2016, la Giurisprudenza aveva chiarito che negli affidamenti sotto-soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, del predetto D. Lgs. 50/2016, l’applicazione generalizzata del principio di rotazione sancito dalla citata disposizione trova un limite nei casi in cui lo stesso sia incompatibile con un mercato in cui operi un numero ristretto di operatori economici, e di ciò l’amministrazione dia motivazione.

- già nel vigore del precedente codice degli appalti, il principio di rotazione tra gli operatori poteva dunque non essere applicato a fronte di una motivazione delle ragioni che hanno indotto a derogarvi, facendo, in particolare, riferimento al numero eventualmente circoscritto e non adeguato di operatori presenti sul mercato, al particolare e difficilmente replicabile grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento;

-tale possibilità risulta ora ampliata dalle succitate disposizioni del D. Lgs. 36/2023 nei settori sociali e socio-assistenziali di cui si tratta nel presente caso;

-il servizio in questione presuppone in effetti la disponibilità di mezzi, personale qualificato e competenze, previsti anche dal



paragrafo 5 del protocollo di intesa con il Comune sopra citato, che, avuto riguardo al limitato numero di operatori presenti sul territorio e alle esigenze di organizzazione logistica correlate allo svolgimento di un servizio che presuppone la vicinanza al Comune di partenza e al luogo di destinazione dei soggetti trasportati;

-il servizio svolto in occasione del precedente incarico si è caratterizzato per un elevato grado di soddisfazione dell'utenza e dell'Azienda, avendo la Società Cooperativa L'Alveare correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni e avendo assicurato livelli di servizio conformi alle prescrizioni di capitolato;

- risultano dunque sussistenti i presupposti delle Linee Guida ANAC n. 4 per l'affidamento contrattuale al medesimo appaltatore uscente per quanto nelle medesime previsto in particolare al paragrafo 3.7

-si ritiene pertanto possibile ai sensi della vigente normativa e viste le motivazioni sopra espresse procedere al rinnovo del servizio mediante affidamento diretto dello stesso all'operatore Società Cooperativa L'Alveare;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, il Direttore e RUP

DETERMINA

di procedere al rinnovo del servizio di trasporto disabili alla Società Cooperativa L'Alveare per il periodo di 30 mesi e con scadenza al 31/12/2025 con un costo annuo di € 35.400,00 oltre Iva 10%



Azienda Speciale
SERVIZI COMUNALI
Piazza Vittorio Emanuele II n. 25
26866 SANT'ANGELO LODIGIANO (LO)
Tel 0371 90312- Fax 0371 210568
COD. FISC. E P. IVA 11669330158

di sottoscrivere il relativo contratto di servizio.

Il Direttore

Dott.ssa Antonella
Angelina Caparello